

Legge regionale 05 febbraio 1992 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).

Art. 78 bis

(Vincoli sui beni necessari all'attività artigiana oggettodi contributi)(1)

1. I beni oggetto dei contributi previsti dall'articolo 12, sesto comma, della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, come aggiunto dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 48/1985, nonché previsti dall'articolo 2 della legge regionale 48/1985, come sostituito dall'articolo 5, primo comma, della legge regionale 31/1986, non possono essere alienati, locati, ceduti in comodato o uso, o comunque distolti dalla loro destinazione artigianale, per un periodo di due anni se si tratta di beni mobili e di cinque anni se si tratta di beni immobili.

2. I vincoli di destinazione previsti dal comma 1 decorrono:

- a) dalla data del rogito notarile nel caso di solo acquisto di beni immobili;
- b) dalla data della fine dei lavori nel caso di costruzione, ampliamento, ristrutturazione, restauro conservativo, completamento, straordinaria manutenzione di beni immobili;
- c) dalla data dell' ultima fattura o altra documentazione comprovante la spesa relativa all'acquisto di beni mobili.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai contributi concessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 14, comma 2, L. R. 28/1999